

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Palmini Attilio - Iscritto alla Sezione B del RUI con numero B000127863 in data 29/04/2014.

Responsabile dell'attività di intermediazione di Palmini Broker Srl., Società iscritta alla Sezione B del RUI con numero B000487593 in data 29/04/2014

Sede legale: Via Carlo Pascal 22, 00167 Roma

Telefono 06/87082697

Email: info@palminibroker.it

Sito: www.palminibroker.it

Palmini Broker Srl. è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei Responsabili dell'attività di intermediazione possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

In qualsiasi momento il contraente potrà richiedere la trasmissione dell'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Palmini Broker Srl ha rapporti d'affari.

a. Palmini Broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sono anche disponibili per la consultazione sul suo sito internet www.palminibroker.it

1. l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale;
 2. l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Palmini Broker informa che il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto a.1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Palmini Broker Srl nonché i collaboratori che operano per suo conto, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in Palmini Broker Srl

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo assolvimento delle condizioni di procedibilità, individuate nella mediazione civile (ai sensi del D. Lgs. 28/2010) e nella convenzione di negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 132/2014), ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto a Palmini Broker Srl, Via Carlo Pascal 22 00167 Roma, indirizzo email info@palminibroker.it la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. In caso di inoltro del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso per un massimo di quindici giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie.
Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa nel termine massimo di quarantacinque giorni (sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, oppure inviare reclamo via fax al numero **06 42 13 32 06** o tramite Pec: ivass@pec.ivass.it, o tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami disponibile nel sito, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa preponente. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile su www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito <https://ec.europa.eu/info/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
- c. In alternativa alla proposizione del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà altresì adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qui di seguito indicati:

per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un **Procedimento di Mediazione**, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013);

per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, avviare il procedimento di **Negoziazione Assistita** ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162;

per le controversie relative ai sinistri Rc Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, accedere alla procedura di **Conciliazione Paritetica**. L'accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it;

in presenza di apposita clausola contrattuale inserita nelle condizioni di polizza, potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

- d. La possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione Via Yser, 14 00198 Roma Telefono 06.85796444, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a)

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Palmini Attilio - Iscritto alla Sezione B del RUI con numero B000127863 in data 29/04/2014.

Responsabile dell'attività di intermediazione di Palmini Broker Srl., Società iscritta alla Sezione B del RUI con numero B000487593 in data 29/04/2014

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

A. L'intermediario agisce su incarico del cliente, distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari sono AVIVA - CATTOLICA - AIG - VERTI - EUROPASSISTANCE - ARGO GLOBAL – ALLIANZ

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non offre una consulenza prima della conclusione del contratto; pertanto, non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
- b. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non sono distribuiti contratti in esclusiva per nessuna compagnia.
- c. Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, sono distribuiti contratti senza esclusiva per alcuna compagnia.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

A. Con riguardo al contratto proposto, ai sensi dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, si precisa che, relativamente alla garanzia RCA, il broker percepisce una provvigione dalla impresa di assicurazioni inclusa nel premio assicurativo.

B. La provvigione è determinata da una aliquota applicata al premio, al netto delle imposte e degli oneri parafiscali, compresa tra un minimo dello 0% ad un massimo del 20%. Con riferimento alle garanzie assicurative diverse dalla RCA, l'Agenzia percepisce una provvigione dalla impresa di assicurazioni inclusa nel premio assicurativo.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato del patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
- c. L'intermediario è autorizzato all'incasso dei premi con ratifica da parte delle imprese di assicurazione

Roma, 28/04/2021

Palminibroker Srl
Amministratore Unico

ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Palmini Attilio - Iscritto alla Sezione B del RUI con numero B000127863 in data 29/04/2014.

Responsabile dell'attività di intermediazione di Palmini Broker Srl., Società iscritta alla Sezione B del RUI con numero B000487593 in data 29/04/2014

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione, hanno l'obbligo di:

- a. consegnare al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet
- b. consegnare l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- c. consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni atto o documento da esso sottoscritto.
- d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato. A tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura e ad ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Roma, 28/04/2021

Palminibroker Srl
Amministratore Unico